



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza protocollo n.887/22, in data 02/05/2022, assunta a protocollo n.11526 in pari data, con la quale la Società Consortile P.A. Sistema Integrato Fusina Ambiente di Venezia-Mestre (VE), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della viabilità in Via Banchina dell'Azoto – area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, in occasione dei lavori di ripristino del chiusino danneggiato nei pressi del Ponte Strallato, commissionati dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.;

VISTA: la nota in data 09/05/2022, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha concesso il proprio nulla osta, per quanto di competenza e ai fini demaniali, all'esecuzione dei lavori di che trattasi;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la viabilità portuale in Via Banchina dell'Azoto – area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità, in occasione dei lavori di che trattasi;

VISTE: le proprie Ordinanze n.15/1984, in data 26/03/1984, e ss.mm./ii. e n.81/2007, in data 16/07/2007, e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

VISTO: l'art. 6 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "*Nuovo Codice della Strada*", nonché il D.M. 10 luglio 2002, con il quale è stato approvato il disciplinare tecnico del Codice della Strada;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modifiche ed integrazioni – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTI: gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che dalla data di emissione della presente Ordinanza e **fino al giorno 20 maggio 2022**, la

ditta H2O S.C.ar.l., ovvero quella terza appaltante, su commissione della Società Consortile P.A. Sistema Integrato Fusina Ambiente, eseguirà lavori di ripristino urgente di un chiusino danneggiato nell'area di cantiere meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, sita in **Via Banchina dell'Azoto** – area portuale di Marghera nel Comune di Venezia.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della viabilità portuale)

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", la viabilità in **Via Banchina dell'Azoto** - area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, subirà alcune modifiche con restringimento della carreggiata ed istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, nelle modalità previste dal disciplinare tecnico approvato con D.M. 10 luglio 2002 del Codice della Strada in premessa richiamato.

Nella suddetta area di cantiere è vietato il transito dei pedoni e la sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli compresi quelli rimorchiati, ad esclusione dei mezzi e del personale dell'Impresa appaltante.

Articolo 2

(Prescrizioni per le Imprese appaltanti)

Il Direttore dei lavori e coordinatore per la Sicurezza dell'Impresa appaltante, dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni:

1. Posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi attività, idonea segnaletica temporanea in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata;
2. Oscurare i segnali preesistenti, contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente, al fine di non generare equivoci;
3. Mantenere la segnaletica temporanea per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
4. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
5. Garantire all'occorrenza la presenza di movieri - debitamente attrezzati - che assicurino lo svolgimento regolare del traffico in sicurezza;
6. Provvedere, al termine degli interventi in questione, alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm./ii in premessa richiamato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

Amm. Isp. (CP) Piero FELIZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

AREA DI CANTIERE IN VIA BANCHINA DELL'AZOTO – AREA PORTUALE DI MARGHERA

